

**STUDIO LEGALE MENSI**

*Michele Mensi Avvocato*

*Lavinia Mensi Avvocato*

---

**COMUNICAZIONE VIA PEC**

**Spett.le**

**Istituto di Istruzione Superiore**

**Polo "L. Bianciardi"**

**Grosseto**

**Alla c.a. dell'Ill.mo D.S.**

**Spett.le**

**Istituto Comprensivo**

**"Leopoldo II di Lorena"**

**Follonica**

**Alla c.a. dell'Ill.mo D.S.**

**Spett.le**

**U.S.P. Grosseto**

**Alla c.a. dell'Ill.mo D.S.**

**OGGETTO: richiesta di conciliazione ai sensi dell'art. 135 CCNL Scuola nell'interesse di Raiano Maria**

Scrivo nell'interesse della sig.ra Raiano Maria, alle dipendenze di codesta Amministrazione in qualità di collaboratore scolastico, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per esporre quanto segue.

La mia assistita, inserita nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la provincia di Grosseto personale ATA - profilo assistente amministrativo, ha subito un grave pregiudizio a causa della mancata concessione dell'aspettativa ai sensi dell'art.

---

Grosseto, via S. Martino 38 ☎ 0564/ 417341 fax 0564/ 418432  
p.IVA 01054080534 c.f. MNSMHL64P12E202V

michelemensi@pec.ordineavvocatigrosseto.com

## **STUDIO LEGALE MENSI**

*Michele Mensi Avvocato*

*Lavinia Mensi Avvocato*

---

59 CCNL del comparto Scuola, con decreto del 30/9/17 n. prot. 7103 da parte del D.S. dell'Istituto Comprensivo "Leopoldo II di Lorena", in cui la stessa ha la sede di titolarità.

In particolare a causa di tale atto, non ha potuto accettare gli incarichi di supplenza fino alla nomina dell'avente diritto, aventi durata al 30/6/18, a partire dal 28 settembre 2017, per effetto della convocazione pervenuta alla stessa da parte del D.S. dell'I.S.I.S. "Luciano Bianciardi", con la conseguente perdita del relativo punteggio ai fini della progressione della carriera scolastica.

Ebbene, tale diniego risulta totalmente illegittimo anche alla luce del recente orientamento espresso dal Tribunale di Grosseto, sez. Lavoro, che nel rigettare un ricorso d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c. ha ribadito in diritto che "L'accettazione dell'incarico a tempo determinato non è in realtà subordinata all'autorizzazione del Dirigente Scolastico, che non è prevista né dall'art. 36 per il personale docente né dall'art. 59 per il personale ATA.

Con riferimento al contratto precedente (2003), sempre l'ARAN ha avuto modo di precisare con nota prot. 1289 del 17 febbraio 2004 che:

"Gli artt. 33 e 58 [ora 36 e 59], nel riferirsi alla possibilità di accettare incarichi a tempo determinato purché di durata non inferiore ad un anno, hanno inteso tutelare, con quest'ultima espressione, esclusivamente l'integrità e la continuità dell'anno scolastico sotto il profilo didattico e amministrativo. Soddisfatte queste condizioni, non rileva, ai fini predetti, se il posto sia semplicemente disponibile o anche vacante".

Dunque deve ritenersi che per durata "non inferiore ad una anno" si debba intendere anche il posto al 30/6 (non solo quindi fino al 31/8) senza nessuna distinzione se sia disponibile o vacante.

E' utile ricordare che in passato il MIUR, con nota prot. n. 18543 del 13 novembre 2008, ha esteso tale possibilità anche ai contratti fino alla nomina dell'avente diritto per il personale ATA; tale nota infatti così recita:

## **STUDIO LEGALE MENSI**

*Michele Mensi Avvocato*

*Lavinia Mensi Avvocato*

---

“Si fa seguito alle note prot. n. 13561 del 28.8.2008 e prot. n. 15813 del 30. 9. 2008 dello scrivente ufficio riguardanti il conferimento di supplenze al personale in servizio, ai sensi degli articoli 36 e 59 CCNL 29.11.2007, per fornire alcuni chiarimenti in merito ai contratti sottoscritti da personale ATA nel corrente anno scolastico su posti disponibili entro la data del 31 dicembre, con durata fino alla nomina dell'avente diritto, ex art. 40 Legge 449/97. **Sotto il profilo della coerenza al requisito della durata non inferiore ad un anno prevista dai citati articoli del CCNL, si ritiene che i contratti in oggetto possano considerarsi ammissibili, dal momento che, in situazione di ordinaria gestione, trattandosi della copertura di posti disponibili per tutto l'anno scolastico, i dirigenti scolastici avrebbero provveduto all'assegnazione di supplenze fino al termine delle attività didattiche, quindi della durata di un anno, con conseguente possibilità del personale ATA di ruolo di accettare tali nomine.**”

Pertanto, restano escluse dall'applicazione degli artt. 36 e 59 le supplenze brevi per sostituzione di personale temporaneamente assente (es. malattia o maternità); il posto, infatti, deve risultare libero almeno fino al 30/6.” Ordinanza Tribunale di Grosseto n. cron. 679/2018 del 28/3/18

Ciò premesso, a nulla vale l'orientamento negativo espresso dalla Ragioneria dello Stato circa la conferma a livello monetario dei suddetti contratti, dal momento che la normativa citata conferisce il diritto del lavoratore di accettare senza riserve da parte dell'ufficio incarichi anche al 30 giugno.

Così la sig.ra Raiano, pur avendo accettato in prima battuta ~~accettato~~ senza riserve il posto di lavoro proposto, è stata costretta a non prendere servizio per non incorrere nella sanzione disciplinare di assenza ingiustificata nella sede in cui ha la titolarità, stante il diniego manifestato dal DS alla concessione dell'aspettativa.

\*\*\*\* \*\* \*\*\*\*

Tutto ciò premesso, la sig.ra Raiano, che sottoscrive la presente per accettazione

**CHIEDE**

---

Grosseto, via S. Martino 38 ☎ 0564/ 417341 fax 0564/ 418432  
p..IVA 01054080534 c.f. MNSMHL64P12E202V

michelemensi@pec.ordineavvocatigrosseto.c  
om

## **STUDIO LEGALE MENSI**

*Michele Mensi Avvocato*

*Lavinia Mensi Avvocato*

in questa sede il riconoscimento ai fini giuridici del servizio relativo alla supplenza dal 28/9 fino all'effettiva presa di servizio in qualità di assistente amministrativo da parte della sig.ra Raiano, con contratto (AUS) del 27/12/17 con I.S. Bernardino Lotti.

Con riserva di agire per il risarcimento dei danni patrimoniali, corrispondenti alle differenze retributive tra il trattamento economico per collaboratore scolastico e assistente amministrativo e dell'eventuale perdita di ulteriori incarichi di ruolo per effetto del mancato riconoscimento del punteggio richiesto.


Si deposita:

1. convocazione da parte della D.S. ISIS "Luciano Bianciardi"
2. mail di accettazione dell'incarico
3. mail successiva per comunicare la mancata concessione dell'aspettativa
2. decreto di diniego dell'aspettativa da parte della D.S. I.C. "Leopoldo II di Lorena"
3. contratto a tempo determinato in qualità di assistente amministrativo

Si prega di fare pervenire le comunicazioni al seguente indirizzo PEC: [laviniamensiavvocato@pec.it](mailto:laviniamensiavvocato@pec.it) e/o alla seguente mail: [info@studiolegalemensi.it](mailto:info@studiolegalemensi.it)

  
Lavinia Mensi Avvocato

Per accettazione Maria Raiano



---

Grosseto, via S. Martino 38 ☎ 0564/ 417341 fax 0564/ 418432  
p..IVA 01054080534 c.f. MNSMHL64P12E202V

[michelemensi@pec.ordineavvocatigrosseto.com](mailto:michelemensi@pec.ordineavvocatigrosseto.com)